



Ordinanza n. 158

Prot. n. 15473

Oggetto: Provvedimenti urgenti per la lotta all'inquinamento atmosferico causato dalle polveri sottili (PM₁₀)

IL SINDACO

VISTA la direttiva comunitaria 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che sostituisce la direttiva 96/62/CE e le altre direttive figlie;

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente" ed in particolare l'articolo 7;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" ed in particolare l'articolo 32 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112, recante " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 ", e in particolare l'articolo 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

CONSIDERATO che la normativa nazionale non ha ancora recepito la direttiva comunitaria 2008/50/CE " relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", nella quale, oltre ad inserire la misurazione del PM_{2,5} individuando un valore obiettivo, viene riconfermato per il materiale particolato PM₁₀ il limite di 35 superamenti annui del valore limite giornaliero di 50 µg/m³, oltre il limite dei 40µg/m³ come media annuale;



VISTO che in attesa di tale atto di recepimento è ancora vigente il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60, "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.";

ATTESO che il decreto di cui sopra ha previsto, con l'entrata in vigore della fase 2 per il PM_{10} , che dal 1 gennaio 2010 il valore limite giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ non possa essere superato più di 7 volte nell'arco dell'anno solare;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 44 del 25 giugno 2008 con il quale è stato approvato il " Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria (PRRM) 2008-2010" che prevede azioni strutturali di lungo periodo per combattere l'inquinamento atmosferico;

RICHIAMATA la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente";

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L.R. 9/2010, il Sindaco risulta l'autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 i Sindaci dei comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2001, n. 1406 che ha individuato un'area omogenea, sulla base della valutazione di qualità aria ambiente, dell'orografia del territorio, dell'entità e distribuzione spaziale delle emissioni nonché delle condizioni meteorologiche, indicata come "Area Omogenea Fiorentina" costituita dai Comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Calenzano, Firenze, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Scandicci e Signa per la quale le postazioni situate nei Comuni di Firenze e Scandicci sono rappresentative dell'intera area;

TENUTO CONTO, quindi, che ai sensi di quanto sopra riportato si verifica una situazione



di rischio di superamento dei valori limite di legge per l'intera Area Omogenea ogni qualvolta venga rilevato un superamento in almeno una delle centraline di monitoraggio facenti parte della "Rete Regionale di rilevamento" (L.R. 9/2010, art. 5) dislocate nei comuni dell'Area Omogenea Fiorentina;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2010, n. 246 "Piano di azione ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 351/1999 ai fini della riduzione del rischio di superamento del valore limite giornaliero del PM_{10} ";

CONSIDERATO che la sopra citata deliberazione di giunta regionale indica ai Comuni una serie di interventi contingibili da valutare per la loro adozione al fine di ridurre i rischi di superamento della concentrazione media giornaliera del PM_{10} specificando, comunque, che l'elenco suddetto non è da considerarsi esaustivo e che i Comuni possono adottare, a completamento o in sostituzione degli interventi elencati, ulteriori interventi tenuto conto anche delle peculiarità territoriali;

PRESO dei contenuti del documento condiviso in data 10/3 u.s. dai rappresentanti dei Comuni dell'Area Omogenea Fiorentina, competenti per la adozione dei provvedimenti contingibili e dalla Provincia con funzione di coordinamento, come previsto dall'art. 12, c. 6 della L.R. 9/2010; e considerato che le modalità di intervento sono stabilite in tre moduli ad impatto progressivo, da applicare a partire dal giorno successivo alla avvenuta comunicazione da parte di ARPAT e fino a revoca dell'ordinanza medesima;

VISTO, altresì, che la modalità ed i criteri per la comunicazione da parte di ARPAT delle situazioni a rischio di superamento del valore limite della concentrazione della media giornaliera del PM_{10} e per la gestione degli interventi contingibili " è stata definita dalla Regione Toscana nella deliberazione di Giunta sopra richiamata;

VISTA la specifica comunicazione di ARPAT, pervenuta in data 28.04.2010, con la quale è stato comunicato per il giorno 27.04.2010 il superamento del valore limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ per l'inquinante PM_{10} ;

CONSIDERATO, quindi, per i prossimi giorni il rischio di ulteriori superamenti del valore limite di legge per il medesimo inquinante e ritenuto opportuno mettere in atto interventi contingibili al fine di ridurre il rischio medesimo;



RICHIAMATO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

ORDINA

La messa in atto dei seguenti interventi a partire dal giorno **29.04.2010 fino alla revoca della presente ordinanza:**

1) primo e secondo giorno (29 e 30 aprile 2010):

- a) invito all'uso di mezzi pubblici per gli spostamenti nell'Area omogenea Fiorentina;

2) terzo e quarto giorno (1° e 2 maggio 2010):

oltre ai provvedimenti di cui al punto **1)**

- b) divieto di accesso e transito dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30 nelle porzioni dei centri abitati di Bagno a Ripoli, Grassano e Antella, così come evidenziato nella planimetria (che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale) ed indicato dalla segnaletica apposta in loco, alle seguenti categorie di veicoli:

Ciclomotori a 2 tempi a 2, 3 ruote;

Motoveicoli

Motocicli a 2 tempi;

Autoveicoli a motore destinati al trasporto persone

Autovetture con alimentazione a benzina Euro 1 identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b), categoria M1, non conformi alla direttiva 91/542CE punto 6.2.1. B o normative successive.

Autovetture con alimentazione a diesel Euro 2 ed Euro 3 identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b) del Codice della Strada, categoria M1, non conformi alla direttiva 98/69 B CE o normative successive.

Veicoli a motore destinati al trasporto merci

Veicoli con alimentazione diesel Euro 1 per il trasporto merci identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera c), categorie N1, N2 ed N3 non conformi alla direttiva 91/542/CE .6.2.1 o normative



successive.

3) quinto giorno e successivi (3 maggio 2010 e successivi):

oltre ai provvedimenti di cui al punto **1)**

c) divieto di accesso e transito nell'intero territorio dei centri abitati di Antella, Bagno a Ripoli e Grassina, così come individuati dal vigente Codice della Strada, dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30 alle seguenti categorie di veicoli:

Ciclomotori a 2 tempi a 2, 3 ruote;

Motoveicoli

Motocicli a 2 tempi;

Autoveicoli a motore destinati al trasporto persone

Autovetture con alimentazione a benzina Euro 0 ed Euro 1 identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b), categoria M1, non conformi alla direttiva 91/542CE punto 6.2.1. B o normative successive.

Autovetture con alimentazione a diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b) del Codice della Strada, categoria M1, non conformi alla direttiva 98/69 B CE o normative successive.

Veicoli a motore destinati al trasporto merci

Veicoli con alimentazione diesel Euro 0 ed Euro 1 per il trasporto merci identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera c), categorie N1, N2 ed N3 non conformi alla direttiva 91/542/CE .6.2.1 o normative successive.

4) In deroga al divieto di accesso e transito di cui ai punti 2) e 3) sono normalmente aperti alla circolazione veicolare i seguenti itinerari :

Via Ubaldino Peruzzi – Via dell'Antella in direzione Firenze

Via Torricella da Via Antella e fino all'intersezione con Via Brigate Partigiane, Via Brigate Partigiane, Via Antella, Piazza Ubaldino Peruzzi, Via Ubaldino Peruzzi in direzione Osteria Nuova;

Via Roma

Via Chiantigiana

5) Sono esonerati dai divieti di accesso e transito di cui ai punti 2 e 3, i seguenti veicoli:

autovetture con almeno tre persone a bordo che si stiano recando presso la medesima destinazione (car pooling);



AREA 2 - Servizi al territorio LL.PP. e Ambiente
Settore Ambiente

veicoli a metano e GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl) che nell'ambito del percorso urbano impiegano esclusivamente l'alimentazione a gas;

veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile solo se in servizio di emergenza e di soccorso;

veicoli delle pubbliche Assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica;

veicoli adibiti all'igiene urbana, limitatamente ai servizi di raccolta e allontanamento dei rifiuti;

veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;

veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica o per esigenze sanitarie urgenti previa autorizzazione verbale del personale addetto alla vigilanza;

veicoli al seguito di cerimonie con esposizione di autocertificazione in cui si dichiarino il percorso ed i motivi per cui avviene la circolazione;

veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);

veicoli attrezzati per il pronto intervento e degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici, i cui conducenti devono essere in possesso di autocertificazione (in carta libera) indicante gli estremi del veicolo, l'orario, l'indicazione del luogo di partenza e di destinazione ed il motivo dell'intervento;

veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;

veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;

6) Il Comando di Polizia Municipale, l'Ufficio Ambiente ed i Settori addetti alla Comunicazione sono incaricati degli adempimenti di competenza necessari all'attuazione della presente ordinanza;

7) Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Regione Toscana- Assessore all'Ambiente e all'energia, Settore Qualità dell'Aria, Rischi Industriali, Prevenzione e Riduzione Integrata dell'Inquinamento ed alla Provincia di Firenze - Assessore all'Ambiente;



Comune di
Bagno a Ripoli Provincia di Firenze

AREA 2 - Servizi al territorio LL.PP. e Ambiente
Settore Ambiente

8) La presente ordinanza è valida fino all'emanazione di espressa ordinanza di revoca della medesima.

9) I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'art 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Bagno a Ripoli, 28 aprile 2010

IL SINDACO
(Luciano Bartolini)